

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 ottobre 2017;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 63/A del 13 settembre 2017, riguardante l'approvazione dei Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- ravvisata la opportunità di apportare alcune modifiche ai suddetti Principi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

PRINCIPI INFORMATIVI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE

Natura Giuridica delle Leghe

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe

Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.

Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione del principio di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.

Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, degli indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

Organi delle Leghe

Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché **a quelle con più di venti associate** eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.

Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.

Rapporti tra Federazione e Leghe

I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.

I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.

Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.

In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

Funzioni della Assemblea

Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;
- c) la revoca dalle cariche elettive e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti e di nomina assembleare;
- g) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- i) le altre funzioni demandate dalla legge.

Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le funzioni elettive;
- c) la revoca dalle cariche elettive e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) le altre funzioni demandate dalla legge.

Quorum e Maggioranze assembleari

Le assemblee di Lega:

- fino a venti associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Per le votazioni, possono essere previste maggioranze qualificate ma, ferme restando le diverse maggioranze richieste dalla legge e di quanto previsto al successivo capoverso per le Leghe fino a venti associate, le assemblee, almeno dalla terza votazione, devono prevedere l'elezione alle cariche di Lega e federali con il raggiungimento **della maggioranza semplice delle aventi diritto di voto per le Leghe da ventuno a trenta associate e della maggioranza semplice delle presenti per le Leghe, con un numero di associate superiore a trenta.**

Nelle Leghe con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega e federali, deve essere prevista la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso delle prime due assemblee elettive, per l'elezione alle cariche di Lega e federali rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto di voto.

Fermo restando quanto sopra, le Leghe possono individuare modalità di elezione dei propri organi che favoriscano un'ampia e democratica rappresentatività.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a **venti** associate, **da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate**, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.

Almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. **Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche fino a venti associate, il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, il Vice Presidente Vicario e l'Amministratore/Consigliere delegato, mentre nelle Leghe professionistiche con un numero di associate superiore a venti, il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente e per l'Amministratore/Consigliere delegato.** Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

I componenti del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società affiliate alla FIGC. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

Al Consiglio direttivo delle Leghe competono le funzioni di indirizzo strategico delle stesse Leghe ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

Nella Lega Nazionale Dilettanti, dopo due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente, per essere eletto, deve ottenere una percentuale di voti non inferiore al 55%.

Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche

All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.

L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispose il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe. Il Collegio dei revisori vigila

sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

Direttore Generale e/o Segretario Generale

Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.

Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.

Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

Organo di garanzia nelle assemblee

Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

Cognizione delle controversie

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

Norma Transitoria

Nessuna assemblea elettiva potrà essere celebrata dalle Leghe, prive dei propri organi direttivi, prima dell'adeguamento ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni.

Le Leghe che, alla data del 26 ottobre 2017, abbiano i loro organi direttivi in carica, devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni, per ottenere la approvazione della Federazione di eventuali modifiche dei loro Statuti e Regolamenti ed in ogni caso dovranno procedere all'adeguamento, prima di nuove assemblee elettive.